



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 33 del 28-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF TARI 2020

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO ventotto DEL MESE DI dicembre ALLE ORE 11:30 E SEGUENTI NELLA SEDE COMUNALE SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA, CONVOCATO CON AVVISI SPEDITI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE SESSIONE Straordinaria IN Prima CONVOCAZIONE
ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN OGGETTO , IN SEDUTA PUBBLICA RISULTANO PRESENTI E ASSENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI :

Guerrieri Alberto	P	Pascasi Valerio	P
Cipolloni Luca	P	Longhi Luca	P
Stocchi Bernardino	A	Grassi Sandro	A
Cianca Ernestina	P	Pascasi Fabrizio	P
Roscetti Emanuele	P	Di Loreto Cristian	A
Cricchi Maria Rita	A		

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 4

- ASSISTE IN QUALITA' DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE **DOTT. LINO MASSIMI**
- ASSUME LA PRESIDENZA **Pascasi Valerio**– **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**
- CONSTATATA LA LEGALITA' DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA STESSA ED INVITA IL CONSIGLIO A DISCUTERE E DELIBERARE SULL'ARGOMENTO IN OGGETTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto l'art.1 comma 738 della Legge 27.12.2019,n.160, che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari);

Viste altresì:

- la delibera dell'ARERA , n.158 del 05/05/2020 che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e ha individuato, in particolare, in particolare la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti KD per la parte variabile della tariffa;
- la deliberazione dell'ARERA ,n. 238 del 26.06.2020, in cui l'autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura di costi sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'Ente locale a copertura di tali agevolazioni;
- l'art.8 del D.P.R. 27/04/1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- le linee guida dell'ARERA per la raccolta dei dati TASSA RIFIUTI 2020;

Atteso che questo Ente, tenuto conto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020, per le agevolazioni COVID – 19 alle utenze non domestiche ha adottato il seguente criterio:

- ❖ riduzione del 25% della parte variabile per le utenze di attività riconducibile alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020;

Dato atto che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli Enti locali , l'art. 107, comma 5 del DL 17.03.2020 n. 18 convertito dalla L. 24.4.2020 n. 27 prevede che i Comuni possono in deroga all'art. 1 commi 654 e 683, della L. 27.12.2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31.12.2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio dei rifiuti (PEF)per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal

PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, considerate le riduzioni di cui sopra da cui risulta un costo complessivo di € 382.451,96;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che si è proceduto verificando:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b. il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 19.06.2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 12 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019 e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è stato pari ad € 376.432,27;

Ritenuto inoltre di dare evidenza che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio è pari ad € 6.019,69 e che lo stesso dovrà essere versato dai contribuenti fino a totale copertura in quote di pari importo suddivise in tre annualità a decorrere dal 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di validazione del Revisore economico finanziario;

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla presente proposta di deliberazione

Il resp.del servizio finanziario
Rag. Faina Maria Liberata

Parere di regolarità contabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di deliberazione non necessita di copertura finanziaria e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile

Il resp.del servizio finanziario
Rag. Faina Maria Liberata

presenti n., votanti n., astenuti n., voti favorevoli n., voti contrari n.

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

3) trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

4) di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 6.019,69 che i contribuenti dovranno versare in quote di pari importo suddivise in tre annualità a decorrere dal 2021 a totale copertura;

6) con separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.41 DEL 21-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PEF TARI 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano

economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto l'art.1 comma 738 della Legge 27.12.2019,n.160, che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari);

Viste altresì:

- la delibera dell'ARERA , n.158 del 05/05/2020 che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e ha individuato, in particolare, in particolare la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti KD per la parte variabile della tariffa;
- la deliberazione dell'ARERA ,n. 238 del 26.06.2020, in cui l'autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura di costi sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'Ente locale a copertura di tali agevolazioni;
- l'art.8 del D.P.R. 27/04/1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- le linee guida dell'ARERA per la raccolta dei dati TASSA RIFIUTI 2020;

Atteso che questo Ente, tenuto conto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020, per le agevolazioni COVID – 19 alle utenze non domestiche ha adottato il seguente criterio:

- ❖ riduzione del 25% della parte variabile per le utenze di attività riconducibile alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020;

Dato atto che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli Enti locali, l'art. 107, comma 5 del DL 17.03.2020 n. 18 convertito dalla L. 24.4.2020 n. 27 prevede che *«i Comuni possono in deroga all'art. 1 commi 654 e 683, della L. 27.12.2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31.12.2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio dei rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021»*;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, considerate le riduzioni di cui sopra da cui risulta un costo complessivo di € 382.451,96;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che si è proceduto verificando:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b. il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 19.06.2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 12 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019 e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è stato pari ad € 376.432,27;

Ritenuto inoltre di dare evidenza che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio è pari ad € 6.019,69 e che lo stesso dovrà essere versato dai contribuenti fino a totale copertura in quote di pari importo suddivise in tre annualità a decorrere dal 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di validazione del Revisore economico finanziario;

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla presente proposta di deliberazione

Il resp.del servizio finanziario

Rag. Faina Maria Liberata

Parere di regolarità contabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di deliberazione non necessita di copertura finanziaria e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile

Il resp.del servizio finanziario
Rag. Faina Maria Liberata

presenti n., votanti n., astenuti n., voti favorevoli n., voti contrari n.

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 3) trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 4) di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 6.019,69 che i contribuenti dovranno versare in quote di pari importo suddivise in tre annualità a decorrere dal 2021 a totale copertura;
- 6) con separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Pascasi Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-01-2021

ALBO PRET. N° 56

Lì 21-01-2021

IL MESSO COMUNALE

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 21-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
